

SENTENZA

OMISSIS

F A T T O

Con atto ritualmente notificato e depositato la società ricorrente, gestore di attività commerciale di vendita di prodotti a marchio Benetton all'interno dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, in forza di (sub)concessioni rinnovate nel tempo, impugna il diniego all'ostensione documentale opposto da Aeroporti di Roma S.p.a. alla propria istanza.

Premette, in particolare, che in data 28/10/08 un addetto alla società di trasporti preposta alla consegna delle merci, indirizzato nei propri locali, è stato fermato dal personale della sicurezza, precludendo così la consegna della merce.

Espone di avere richiesto con istanza del 31/10/08, reiterata il 14/11/08, l'accesso ai documenti al fine di conoscere il nominativo del responsabile di Aeroporti di Roma che ha disposto il blocco delle merci destinate alla società Formula, il nominativo degli addetti alla sicurezza presenti la mattina del 28/10/08 al rullo del Molo A, nonché il provvedimento con cui è stato preclusa la consegna delle merci alla società stessa.

Deduce a fondamento del ricorso avverso il provvedimento negativo le censure di violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge generale sul procedimento amministrativo, nonché il vizio di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, allegando anzitutto la soggezione di Aeroporti di Roma S.p.a., concessionaria delle aree aeroportuali di Ciampino e Fiumicino, e gestore dei servizi pubblici a queste correlati, alla disciplina sull'accesso ai documenti ed inoltre il proprio interesse alla visione dei documenti che, precludendo la consegna della merce, impediscono lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Si è costituita in giudizio Aeroporti di Roma S.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso per inapplicabilità della disciplina sulla "trasparenza amministrativa" ad un'attività del gestore di servizio pubblico di tipo prettamente privatistico, per tardività, oltre che per carenza di interesse, essendo il rapporto di sub concessione scaduto già dal 31/5/08, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Nella camera di consiglio del 19/2/2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Deve essere anzitutto disattesa l'eccezione di irricevibilità del ricorso, non avendo parte resistente fornito una prova idonea a dimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza dell'atto impugnato prima di trenta giorni dalla notifica del ricorso.

Basti a questo scopo considerare che il diniego impugnato è datato 10/12/08 e dal timbro postale risulta spedito il 12/12/08; ne consegue che, anche ad ammettere che sia pervenuto alla ricorrente il

successivo 13/12/08, risulta tempestiva la consegna per la notifica avvenuta il 12/1/09, in quanto, scadendo i trenta giorni domenica 11 gennaio, trova spazio l'art. 155 del c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 27/12/2006, n. 7865), che prevede la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo.

2. - Sebbene più problematico, non appare meritevole di positiva valutazione l'assunto difensivo di A.D.R. S.p.a. in ordine all'inapplicabilità della disciplina sull'accesso ai documenti nei propri confronti, in quanto soggetto privato e con riguardo all'esercizio di un'attività di diritto privato, afferente in particolare ad una subconcessione.

Non occorre in questa sede ripercorrere in dettaglio il percorso giurisprudenziale sull'ambito di applicazione del diritto di accesso nei confronti di gestori di servizi pubblici, quale è A.D.R.

Muovendo dalla considerazione che l'art. 22, I comma, lett. e), della legge 7/8/1990, n. 241 include nell'ambito della pubblica Amministrazione anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, giova ricordare che già le fondamentali decisioni del Cons. Stato, Ad. Plen., 22/4/1999, nn. 4 e 5 hanno chiarito che per i concessionari (*melius* : gestori) di servizi pubblici la trasparenza degli atti deve prevalere sulla natura giuridica privatistica ove si tratti di attività teleologicamente collegate all'erogazione del servizio ed alla sua organizzazione e gestione.

La giurisprudenza (più di recente cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23/10/2007, n. 5569) ha dunque distinto tra attività di gestione del servizio ed attività residuale; nel caso di specie, anche prescindendo dalla natura giuridica dell'atto adottato, è la stessa lettura della "convenzione per la subconcessione dell'uso di locali e aree demaniali siti nell'aeroporto di Fiumicino" che evidenzia l'inerenza, o, se si preferisce, la strumentalità alla gestione del servizio (si veda in particolare l'art. 3 : finalità della subconcessione) dell'atto impugnato.

3. - Deve essere disattesa, nella sua absolutezza, anche l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, svolta da parte resistente nell'assunto che il rapporto subconcessorio intercorrente tra A.D.R. e Formula era scaduto in data 31/5/08, con la conseguenza della mancanza di un titolo abilitativo per far accedere nel sedime aeroportuale non aperto al pubblico trasportatori di merce da rivendere.

Occorre infatti considerare come, per consolidata giurisprudenza, la nozione di "situazione giuridicamente rilevante" di cui all'art. 22 della legge generale sul procedimento amministrativo, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

La legittimazione all'accesso va dunque riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti od indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come

interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione sottostante (*ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III, 4/6/2008, n. 5479).

E' indubbio che nel caso di specie sussista un rapporto di strumentalità tra l'interesse azionato e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, nel senso che il provvedimento e l'ulteriore documentazione nei cui confronti è esperita l'*actio ad exhibendum* sono idonei a dispiegare effetti diretti ed indiretti nei confronti della società ricorrente.

Si aggiunga che, del resto, il diniego impugnato non è motivato con riferimento alla circostanza della scadenza del rapporto concessorio, come, al contrario, bene avrebbe potuto avvenire, proprio in ragione del contenuto dell'istanza ostensiva, nella quale la lesività del diniego viene motivata nella prospettiva dell'interferenza con l'attività imprenditoriale svolta dall'odierna ricorrente.

A.D.R. avrebbe potuto giustificare il blocco delle merci evidenziando la scadenza del rapporto concessorio, nonché gli asseriti e reiterati inadempimenti contrattuali di Formula S.r.l.; certamente avrebbe potuto richiamare la nota prot. n. 8753 del 13/10/08 (doc. n. 5 di parte resistente) con cui ha intimato alla ricorrente il rilascio dei locali, con l'avvertenza che "in mancanza, daremo corso a tutte le azioni legali utili e necessarie alla tutela dei nostri diritti con inevitabile aggravio di spese a vostro carico, riservandoci nel frattempo di provvedere all'interruzione della fornitura delle utenze e dei servizi correlati al vostro esercizio", ma così non ha fatto, non offrendo un adeguato corredo motivazionale al diniego di accesso documentale, idoneo a dimostrare l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale.

4. - Nel merito, il ricorso è in parte infondato, ed in parte inammissibile per carenza di interesse, e deve pertanto essere disatteso.

Ed invero, preso atto della dedotta inesistenza di un provvedimento con cui è stato disposto e/o ordinato e/o deciso di impedire il passaggio delle merci destinate a Formula S.r.l. il 28/10/08, occorre rilevare, a prescindere da ogni altro profilo, che non è configurabile l'interesse a conoscere il nominativo del responsabile di A.D.R. che ha disposto il blocco delle merci destinate alla ricorrente, in quanto, nel fluido ed informale processo decisionale descritto da A.D.R. nei propri scritti defensionali, per verificare il responsabile che ha disposto il blocco delle merci destinate alla ricorrente, non può che farsi riferimento al soggetto preposto all'unità organizzativa, secondo quanto disposto dall'art. 5 della più volte citata legge generale sul procedimento amministrativo.

Per quanto riguarda invece la pretesa a conoscere il "nominativo degli addetti alla sicurezza di ADR presenti la mattina del 28/10/2008", il ricorso è infondato, in quanto l'istituto del diritto di accesso ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi, e non può estendersi anche al rilascio di notizie, informazioni o nomi di chicchessia in possesso dell'Amministrazione (in termini T.A.R. Lombardia, Sez. I, 25/5/2005, n. 1076); del resto, non è neppure enucleabile, in rapporto al dichiarato fine di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, alcun interesse della ricorrente a conoscere il nominativo degli "addetti alla sicurezza della società ADR presenti la mattina del 28/10/2008, tra le ore 11 e le ore 13,30, al rullo A dell'aeroporto di Fiumicino", il cui operato risulta comunque imputabile al gestore dell'aeroporto.

5. - Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2009.

Italo Riggio Presidente

Stefano Fantini Componente, Est.